BURAS n. 22 del 23.7.98

SCARICATO

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Servizio degli affari Generali e Tutela Ambientale
Settore dell'Antinquinamento di acqua, aria, suolo

Prot. N. 15420 *Cagliari,* 25 MAG 1998

Risposta al foglio N.

del *Allegati N.*

Oggetto : Indicazioni sull'applicazione in ambito comunale del D.Lgs n°22 del 5/02/97 in materia di gestione dei rifiuti.

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni della Sardegna

Alle Amministrazioni Provinciali

Cagliari
Oristano
Nuoro
Sassari

Si premette che il D. Lgs n° 22/97 definisce all'art. 21 le competenze dei Comuni in materia di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art.7 dello stesso decreto, sono individuati nei:

a) rifiuti domestici anche ingombranti ;
b) rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani ;
c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ;
d) rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o private ad uso pubblico, su spiagge marittime o lacuali e su rive e corsi d'acqua.

Le competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti sono riconducibili in linea generale e principalmente :

a) alla gestione in regime di privativa dei rifiuti urbani e assimilati destinati allo smaltimento;
b) alla predisposizione di appositi regolamenti comunali che debbono contenere :

1. modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di raccolta differenziata al fine di garantire la separazione delle diverse frazioni di rifiuti urbani per il loro recupero;
2. modalità per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti cimiteriali;
3. modalità di pesata dei rifiuti urbani;
4. modalità di assimilazione agli urbani dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri stabiliti dallo Stato.

c) all'organizzazione della gestione dei rifiuti urbani entro sei mesi dall'individuazione da parte della Regione degli ambiti territoriali ottimali ;
d) all'approvazione dei progetti di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati ;
e) alla possibilità di istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati.

Ciò premesso, in conseguenza delle numerose richieste di chiarimenti sulla gestione dei rifiuti urbani anche ingombranti, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con i competenti Assessorati in materia di Ambiente delle Amministrazioni Provinciali, ritiene di dover precisare i comportamenti che le Amministrazioni Comunali devono adottare in merito alla gestione dei rifiuti urbani, ingombranti e di altre tipologie di materiali raccolti in modo differenziato.

1.Raccolta dei rifiuti urbani

Ai sensi dell'art.6 lett. e) del D.Lgs. n° 22/97 rientrano nell'ambito della raccolta dei rifiuti solidi urbani le operazioni di cernita e raggruppamento dei rifiuti finalizzate al loro trasporto.
Pertanto nell'attività della raccolta dei rifiuti urbani possono essere ricomprese le operazioni di trasbordo dei rifiuti da un mezzo ad un altro di maggiore capacità.

In particolare per quanto riguarda i rifiuti ingombranti da utenze domestiche, inclusi quelli rientranti nella categoria dei beni durevoli (art. 44, D.Lgs. 22/97, frigoriferi, televisori, lavatrici etc), nonché quelli rinvenuti sulle strade o aree pubbliche o private ad uso pubblico, non di natura putrescibile, l'operazione di un loro raggruppamento in aree attrezzate al fine del trasporto successivo al centro di trattamento /smaltimento, può essere considerata come una fase della raccolta, purché l'operazione stessa venga portata a conclusione entro un termine temporale congruo e ben definito, necessario per la formazione di un carico minimo per il conferimento al centro di recupero o smaltimento : tale termine temporale si ritiene che debba essere contenuto al massimo in trenta giorni.

Per quanto riguarda invece raggruppamenti di rifiuti ingombranti le cui operazioni risultino superiori alle indicazioni soprariportate, si ritiene che gli stessi siano da

considerare, per i rifiuti destinati allo smaltimento, come impianti di stoccaggio (art.6 lett. l, D.Lgs. 22/97), e quindi soggetti a specifica autorizzazione da parte della Regione ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. n° 22/97 e per i rifiuti destinati al recupero individuati ai sensi degli articoli 31 e 33 dello stesso D. Lgs come operazioni di messa in riserva, attività quest'ultima soggetta all'obbligo della comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio ai sensi dell'art.33 dello stesso D.Lgs.

Qualora il Comune effettui l'attività di raccolta con affidamento del servizio a terzi, si deve prevedere tra gli obblighi contrattuali, aggiornando eventualmente quelli in corso, anche il trasporto dei rifiuti ingombranti provenienti dalle utenze domestiche sino allo smaltimento/recupero. Rimane inteso che l'eventuale raggruppamento dei rifiuti ingombranti ai fini dell'ottimizzazione dei costi del successivo trasporto non può eccedere le condizioni sopra enunciate.
Inoltre si precisa che poiché l'appaltatore del servizio di raccolta e/o trasporto deve essere già in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la Gestione dei Rifiuti, non è necessaria alcuna altra autorizzazione aggiuntiva per l'effettuazione delle operazioni di cernita e raggruppamento dei rifiuti di cui si tratta.

Qualora il Comune svolga l'attività di raccolta in economia, non è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, né alcuna autorizzazione specifica.

Le aree attrezzate di raggruppamento devono preferibilmente essere ubicate entro il centro abitato, prevedere aree pavimentate ed essere accessibili agli utenti solo se in presenza di personale preposto al controllo e all'accettazione. In tali aree i rifiuti ingombranti possono al più subire l'operazione di suddivisione per il raggruppamento secondo tipologia omogenea (metallici, non metallici, ...), in modo da facilitare il successivo trasporto allo smaltimento o al recupero.

Qualora il Comune non disponga di un sito proprio atto all'operazione di raggruppamento, deve essere fatto carico all'appaltatore, inserendolo tra gli obblighi contrattuali, il reperimento di un' area idonea allo scopo :in difetto resta la sola alternativa del conferimento immediato dell'ingombrante raccolto all'impianto di smaltimento/recupero regolarmente autorizzato.

Il Comune dovrà provvedere ad inserire nel proprio regolamento comunale apposite indicazioni sulle modalità di raggruppamento e cernita dei rifiuti ingombranti e a vigilare perché i rifiuti ingombranti raccolti stazionino in tali centri per la selezione e

cernita il tempo più breve possibile e comunque per periodi non superiori a quelli indicati.

Sarà, inoltre, cura del Comune dare al servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti la massima pubblicità sia nell'ipotesi che sia previsto il ritiro domiciliare sia nel caso di conferimento diretto del cittadino al centro di raggruppamento.

Si fa presente che deve essere evitato in tali aree di raggruppamento lo stoccaggio di autoveicoli dismessi.

Si evidenzia che i pareri rilasciati dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente alle amministrazioni comunali in merito all'ubicazione di centri per lo stoccaggio dei rifiuti ingombranti e ferrosi devono intendersi privi di validità ai fini del loro esercizio ai sensi della normativa vigente di cui al D. Lgs in esame : a questo riguardo valgono le modalità e forme individuate nella presente circolare.

Si sottolinea che il trasbordo dei rifiuti urbani non ingombranti, è ricompreso nell'attività di raccolta, e quindi non abbisogna di autorizzazione specifica, il travaso anche non in linea dei rifiuti da un veicolo ad un altro di maggiore capacità effettuato anche con l'ausilio di attrezzatura fissa, purché l'operazione sia conclusa entro un termine massimo di 48 ore e sia riferita all'attività di un singolo comune.

Si evidenzia, infine, che devono essere sottoposte a procedura autorizzativa specifica, ai sensi dell'art. 27 e 28 del D.Lgs n°22/97 le stazioni di trasferimento di rifiuti che interessano due o più comuni e quelle aree attrezzate di trasbordo, pur mono-comunali, nelle quali le operazioni si concludono in tempi superiori alle 48 ore, oltre a quelle nelle quali il trasferimento avviene previo sversamento dei rifiuti in fosse o in settori specifici con ripresa degli stessi per il caricamento dei mezzi a maggiore capacità.

2 .Raccolta differenziata

Per quanto riguarda le operazioni di raccolta differenziata delle varie frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, si precisa che devono intendersi ricomprese nella fase della raccolta altresì le operazioni di raggruppamento effettuate in apposite aree attrezzate, al fine dell'ottimizzazione dei costi per il successivo trasporto al centro di recupero/utilizzo, purchè le operazioni stesse siano concluse entro un termine ben definito non superiore a trenta gg, oppure per il tempo strettamente necessario al riempimento di containers o cassoni, qualora venga adottata tale metodologia di raggruppamento. L'area attrezzata deve essere accessibile solo a personale autorizzato.

L'indicazione temporale succitata deve ritenersi valida solo per le frazioni merceologiche non putrescibili raccolte separatamente, mentre per la frazione umida putrescibile l'operazione di raggruppamento deve concludersi entro le 48 ore, per poter così essere considerata ricompresa nell'operazione di raccolta e quindi senza alcuna necessità di specifica autorizzazione, salvo quella necessaria per l'attività della raccolta differenziata.

È da intendersi che gli stoccaggi di materiali recuperabili individuati ai sensi degli artt. 31-33 del D.Lgs di cui si tratta che non rispettino le indicazioni sopraenunciate sono da considerare come operazioni di messa in riserva e pertanto sono sottoposte all'obbligo della comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente per territorio.

3.Rifiuti urbani pericolosi

Si precisa che sono da considerare rifiuti urbani pericolosi quelli elencati nell'allegato D al D.Lgs in questione (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, comprese le pile a bottone), con esclusione dei rifiuti domestici.

E' opportuno tuttavia, al fine di limitare l'impatto ambientale dei sistemi di smaltimento finale e di recupero, provvedere ad attivare servizi di raccolte differenziate di particolari tipologie di rifiuto urbano, anche di natura domestica, costituiti :

- contenitori eticchettati "T" ed " F"
- aghi e siringhe
- pile e batterie
- solventi e vernici
- farmaci scaduti
- lampade fluorescenti

4.Rifiuti cimiteriali

Le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei cimiteri costituiti da : carta, cartone, plastica, residui vegetali, ceri, lumini etc derivanti da operazioni di pulizia e giardinaggio sono quelle previste per i rifiuti urbani.

Per i frammenti di legname, stoffa, avanzi di indumenti etc considerata la loro particolarità ed in attesa delle apposite norme tecniche che lo Stato deve emanare, si ritiene opportuno che gli stessi debbano essere confezionati in idonei contenitori e

smaltiti preferibilmente presso impianti di termodistruzione di rifiuti, debitamente autorizzati.

Per le parti metalliche : quali zinco, ottone, piombo etc si richiede la loro disinfezione nel caso di rischio di pericolosità e poi il loro invio al recupero mediante rottamazione.

Infine i rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito dei cimiteri sono da considerarsi rifiuti inerti di cui all'art.7 comma 3 lett.b. del D.Lgs di cui si tratta.

5.Rifiuti inerti

Su questo specifico argomento si ritiene di dover richiamare all'attenzione dei Sig.ri Sindaci quanto indicato a suo tempo con circolare assessoriale n°18737 del 20.07.92 relativamente ai rifiuti inerti, nel contempo precisando che anche nel D.Lgs. 22/97 i rifiuti derivanti da attività di demolizione continuano ad essere classificati come rifiuti speciali.

In particolare le Amministrazioni Comunali sono invitate a voler trasmettere, con periodicità annuale all'Amministrazione Provinciale competente per territorio, l'elenco delle concessioni edilizie che vengono rilasciate nell'ambito comunale e che comportano demolizioni in modo da poter procedere alla verifica del corretto smaltimento nelle discariche di tipologia 2A attraverso il controllo all'origine.

Si ritiene di dover rappresentare che ai materiali che derivano dall'attività di scavo, purché non pericolosi, non si applicano le norme inerenti i rifiuti, sempreché per gli stessi materiali di scavo siano destinati al reimpiego nell'ambito di progetti ben definiti di recupero ambientale, oppure all'utilizzo per rilevati stradali e per colmate e riempimenti in generale riguardanti opere civili, miglioramento fondiario, etc, purché per siffatta tipologia di progetti sia intervenuta l'approvazione dagli enti competenti.

L'ASSESSORE
- ON. Pasquale ONIDA-

Dr.ssa A.P.- Sett.A.I.
Dr.ssa F.L - Coord. Sett. A. I.
Ing. I.S./Coord. Serv. AGTA
Dott. C.A. Coord. Gen.